

VET

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 562 II Legislatura

" NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E
DI INTERESSE LOCALE E DI ARCHIVI STORICI AFFIDATI
AD ENTI LOCALI".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 20/6/78.

REGIONE PUGLIA

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE
E DI ARCHIVI STORICI AFFIDATI AD ENTI LOCALI.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE

Art. 1

La Regione Puglia esercita tutte le funzioni relative alle Biblioteche di Enti locali e di interesse locale, e ne coordina l'attività nell'ambito della programmazione regionale.

Art. 2

Le Biblioteche pubbliche di Enti locali e di interesse locale sono Istituti culturali al servizio dei cittadini. A tal fine incentivano lo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici e operativi. Favoriscono con opportune iniziative e mezzi idonei l'aggiornamento culturale, l'utilizzazione proficua del tempo libero, nonché la conoscenza della storia, dell'arte, delle tradizioni e dell'economia della Puglia.

Art. 3

Gli Enti locali provvedono:

- a) ad adottare i regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Biblioteca in modo da garantire la conser



REGIONE PUGLIA (2)

vazione, l'incremento del patrimonio librario e l'uso gratuito più largo ed idoneo sul piano della ricerca, dello studio e della cultura;

- b) ad assicurare, con regolare iscrizione nel proprio bilancio preventivo, il finanziamento per le spese relative al personale, al funzionamento degli Uffici, all'acquisto delle pubblicazioni, degli audiovisivi e di quanto altro necessario per l'attuazione dei programmi culturali.

Art. 4

Il territorio della Regione Puglia viene suddiviso in Sistemi bibliotecari integrati a vari livelli (urbano, distrettuale, interdistrettuale, comprensoriale e provinciale) comprendenti:

- a) Biblioteche Comunali;
- b) Biblioteche Provinciali;
- c) Biblioteche di Fondazioni e di Enti a carattere pubblico;
- d) Biblioteche di Enti Ecclesiastici;
- e) Biblioteche di interesse locale.

Art. 5

La gestione delle Biblioteche Provinciali e Comunali è affidata ad una Commissione, eletta rispettivamente dai Consigli Provinciali e Comunali e costituita in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari e da garantire la rappresentanza nell'ambito territoriale dell'Ente locale, dei sindacati maggiormente rappresentativi, degli istituti e delle associazioni culturali, degli organi collegiali scolastici e dei consigli di quartiere, favorendo inoltre la partecipazione della rappresentanza degli utenti. Fanno inoltre parte della Commissione uno o più rappresentanti del personale della biblioteca, fra i qua-

REGIONE PUGLIA (3)

li il bibliotecario o l'assistente di biblioteca cui è affidata la direzione della biblioteca stessa. Il numero dei componenti di dette Commissioni sarà stabilito in ogni regolamento dei singoli Enti locali.

La Commissione, nell'ambito della programmazione regionale, fissa la politica di sviluppo della Biblioteca, stabilisce i criteri per la scelta delle pubblicazioni, del materiale audiovisivo da acquistare e indica le linee delle attività culturali.

Presenta annualmente all'Ente locale la relazione sull'attività svolta e formula un piano di attività per l'anno successivo. Il bibliotecario è membro di diritto della Commissione ed esplica nell'ambito di essa le competenze di Consigliere tecnico in seno alla Commissione proponendo i programmi di attività, predisponendo i bilanci, redigendo relazioni tecniche e finanziarie annuali.

Il bibliotecario risponde dell'ordinato funzionamento dei servizi.

Art. 6

Per assicurare un servizio di pubblica lettura il comune istituisce una biblioteca pubblica e/o aderisce ad un sistema bibliotecario gestito da Enti locali.

I comuni, in particolare quelli con evidenti caratteristiche territoriali di frazionamento, possono istituire nel proprio territorio biblioteche succursali, anche avvalendosi della collaborazione di enti, associazioni, istituti che siano dotati di strutture bibliotecarie e abbiano come loro finalità lo sviluppo culturale e civile del cittadino.

REGIONE PUGLIA (4

Art. 7

Le Biblioteche degli Enti locali e di interesse locale assicurano il servizio di prestito con le Biblioteche italiane e straniere e forniscono informazioni bibliografiche.

Un esemplare di tutte le pubblicazioni editate dai Comuni deve essere depositato nella Biblioteca di appartenenza.

Le Province devono depositare nelle Biblioteche di appartenenza una copia di tutte le pubblicazioni di loro edizione; destinataria per la Provincia di Taranto è la Civica "Pietro Acclavio".

La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche periodiche, alla Biblioteca del Consiglio Regionale, alle provinciali di Bari ("De Gemmis"), Brindisi, Foggia e Lecce nonché alla Civica "Acclavio" di Taranto.

Le altre Biblioteche pubbliche di interesse locale devono custodire esse pure un esemplare delle pubblicazioni editate dagli Enti proprietari.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARCHIVI STORICI

Art. 8

La Regione Puglia promuove, nell'ambito della programmazione regionale, lo sviluppo degli Archivi Storici degli Enti locali e di interesse locale, fatte salve le competenze statali in materia.

Art. 9

Gli Enti locali provvedono alla istituzione, alla regolamenta-

REGIONE PUGLIA (5)

zione e al funzionamento dei propri Archivi Storici al fine di garantire la conservazione, l'ordinamento e l'inventariazione del patrimonio storico loro affidato assicurandone l'uso pubblico e la valorizzazione.

Provvedono, altresì, al finanziamento per le spese relative al personale, sede, attrezzature e di quanto altro necessario per la attuazione dei programmi culturali.

Gli Enti locali provvedono, inoltre, a trasferire negli Archivi Storici i documenti posseduti, una volta che siano decorsi i termini per la loro conservazione negli Uffici.

Art. 10

Qualora non sussistano o non siano attuabili adeguate condizioni di funzionalità, gli Enti locali possono collocare gli Archivi Storici ordinati e inventariati nei locali della Biblioteca oppure riunirsi in Consorzio o ricorrere all'istituto del deposito di cui all'art. 34 del D.P.R. del 30/9/1963, n. 1409 allo scopo di assicurarne la conservazione e di agevolarne la consultazione.

Art. 11

La Regione promuove la formazione di "Sistemi archivistici" di cui fanno parte gli Archivi Storici degli Enti locali e di interesse locale.

REGIONE PUGLIA (6)

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12

I Sistemi Bibliotecari e Archivistici comprendono più Biblioteche o Archivi e fanno capo ad una Biblioteca centrale o ad un Archivio centrale ritenuti i più importanti nell'area considerata. Le aree del Sistema vengono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

La costituzione e l'adesione al Sistema Bibliotecario o Archivistico vengono decise con volontà espressa dai rispettivi Organi deliberanti degli Enti locali e dagli Organi competenti dei diversi enti le cui Biblioteche o Archivi aderiscano al Sistema.

Art. 13

- Compiti delle Biblioteche e degli Archivi centrali sono:
- curare i rapporti con l'Ente Regione, con le Amministrazioni degli Enti interessati e con gli Uffici statali competenti in materia;
 - centralizzare le procedure biblioteconomiche e distribuire le pubblicazioni e gli audiovisivi alle Biblioteche facenti parte del Sistema;
 - attuare i criteri e le tecniche archivistiche in raccordo con gli Organi statali competenti;
 - raccogliere gli inventari di tutti gli Archivi facenti capo al Sistema.

./.



REGIONE PUGLIA

(7)

Art. 14

I compiti di Biblioteca centrale e di Archivio centrale sono affidati alla Biblioteca pubblica o all'Archivio in grado di assicurare il personale tecnico, la disponibilità di locali sufficienti, le attrezzature tecniche, i servizi di informazione e i collegamenti con Enti, istituzioni culturali e scolastiche ai fini della migliore funzionalità dell'intero Sistema.

Art. 15

Le Province, i Comuni e gli Enti gestori di Biblioteche od Archivi inseriti nel Sistema sono rappresentanti in una apposita "Commissione per il Sistema" in ragione di un rappresentante per Ente.

La "Commissione per il Sistema" disciplinata dallo Statuto del Sistema, predispone programmi annuali di attività e di sviluppo corredati di preventivi e nell'ambito della programmazione regionale, predispone programmi pluriennali.

Art. 16

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare nell'ambito della programmazione regionale, concede contributi per:

- a) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle Biblioteche e degli Archivi di Enti locali e di interesse locale;
- b) l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di Sistemi Bibliotecari ed archivistici;
- c) la conservazione, la fruizione e il razionale incremento del materiale librario, audiovisivo ed archivistico;

REGIONE PUGLIA (8)

- d) la dotazione di attrezzature, di servizi audiovisivi;
- e) il miglioramento delle sedi degli Istituti;
- f) la pubblicazione tecnico-scientifiche;
- g) ogni altra attività per la diffusione della cultura (mostre, cataloghi, ecc.) di iniziative degli Istituti o del Sistema.

Art. 17

E' istituito l'Ufficio regionale per i Beni Librari e Archivistici alle dipendenze dell'Assessorato alla Cultura.

Esso provvede alla formazione dei criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche per redigere il catalogo unico regionale pugliese e la guida archivistica regionale, per la formazione di una microfilmoteca regionale, e con le competenze di cui all'art. 9 - lettera a, b, c, d, e, f, g, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Esso provvede inoltre al restauro del materiale pergamenaceo e cartaceo nonché del materiale librario raro e di pregio da eseguirsi dai Laboratori altamente specializzati riconosciuti dai competenti Istituti dello Stato, ai fini della conservazione nonché della proficua utilizzazione da parte degli utenti. La Soprintendenza ai Beni Librari è soppressa.

Art. 18

La Regione stabilisce ogni anno l'erogazione di contributi secondo un piano predisposto dalla Giunta Regionale, su parere della Commissione Consiliare competente, approvato dal Consiglio Regionale, sentito il Comitato tecnico-consultivo.

./.

REGIONE PUGLIA (9)

La misura dei contributi regionali non può essere superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le istanze vanno presentate entro il 30 marzo di ogni anno, corredate dalla necessaria documentazione. L'istruttoria delle istanze è di competenza dell'Assessorato alla Cultura.

Art. 19

Gli Enti gestori delle Biblioteche e degli Archivi destinati ai contributi da parte della Regione, sono tenuti a presentare i rendiconti delle spese sostenute.

La rendicontazione deve essere conforme alle disposizioni impartite dall'Ente Regione.

Art. 20

Parte delle somme destinate all'acquisto di materiale librario sarà utilizzata per assicurare tanto alle Biblioteche autonome quanto a quelle inserite nei Sistemi Bibliotecari la produzione dell'editoria pugliese più qualificata.

La percentuale della quota riservata all'acquisto di tale produzione editoriale sarà fissata di anno in anno, e per ciascuna Biblioteca, nel piano di finanziamento di cui al precedente art. 18 tenendo conto della natura delle singole Biblioteche e sulla base dei piani di sviluppo delle stesse^e dei Sistemi Bibliotecari.

La percentuale medesima non potrà superare comunque il 20% dell'intero importo riservato all'esclusivo acquisto di materiale librario.

La scelta dei volumi e degli opuscoli editi in Puglia, come di



REGIONE PUGLIA ⁽¹⁰⁾

qualsiasi prodotto editoriale italiano e straniero, sarà effettuata autonomamente dalle Biblioteche destinatarie previo intervento della Commissione prevista dall'art. 5.

Art. 21

I regolamenti organici degli Enti locali dovranno prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto alle Biblioteche (e agli Archivi).

Si accede ai ruoli del personale delle Biblioteche di Enti locali mediante pubblico concorso il cui bando deve essere approvato dagli Organi regionali.

Della Commissione giudicatrice fa parte un funzionario dell'Assessorato alla Cultura della Regione.

Il personale tecnico addetto alle Biblioteche è costituito da Bibliotecari e Assistenti delle Biblioteche.

a) La direzione delle Biblioteche deve essere affidata:

- ad un bibliotecario, in possesso del diploma di laurea, nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- ad un bibliotecario, in possesso del diploma di laurea, o ad un assistente bibliotecario, in possesso di diploma di scuola media di II grado nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
- a personale tecnico purchè fornito almeno di diploma di scuola media di II grado nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il personale tecnico addetto agli Archivi storici è costituito da Archivistici e Documentalisti.

b) La direzione degli Archivi storici deve essere affidata: ad un archivista in possesso di diploma di Archivistica, conseguito nelle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato o nelle scuole speciali per ar-

REGIONE PUGLIA 11)

chivisti e bibliotecari istituite presso l'Università degli Studi, allorchè si tratti di:

- Archivi delle Province;
- Archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;
- Archivi di Consorzi;
- Archivi di particolare importanza di cui all'art. 31, lettera a) del D.P.R. 30/9/1963, n. 1409.

La direzione degli Archivi Storici, nei casi non previsti al punto b) deve essere affidata a un documentalista in possesso di diploma di scuola media di II grado.

Il regolamento deve essere adottato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora nella Biblioteca sia collocato l'Archivio Storico, la partecipazione al concorso a direttore è subordinata al possesso del diploma di Archivistica di cui alla lettera b) primo capoverso del DPR 30/9/1963, n. 1409.

Art. 22

Al fine di programmare i propri interventi la Giunta Regionale predispone le indagini dirette ad accertare:

- a) la situazione e la consistenza delle strutture disponibili;
- b) la necessità di istituire nuove biblioteche e nuovi archivi;
- c) la consistenza numerica e il grado di qualificazione del personale impiegato nel settore;
- d) la consistenza del patrimonio bibliografico (manoscritto e a stampa), documentario e artistico;
- e) i mezzi finanziari disponibili, riconosciuti come tali sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli Enti proprietari nell'esercizio precedente;

- f) il rapporto esistente fra la spesa, le strutture, gli addetti, i fondi librari e archivistici, le dotazioni in audiovisivo e la comunità servita;
- g) inoltre cura la realizzazione di iniziative dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale delle Biblioteche e degli Archivi.

Per tali interventi la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare e il Comitato tecnico-consultivo, predispone le opportune iniziative.

Art. 23

Ai fini dell'applicazione della presente legge, in particolare degli artt. 18 e 22, la Giunta Regionale si avvale di un apposito Comitato tecnico consultivo unico per i Musei, gli Archivi e le Biblioteche da istituire con apposita legge regionale.

Art. 24

Per le finalità di cui alla presente legge viene istituito un capitolo (ex 315-316-317-318) di nuova istituzione "Spese per le Biblioteche e gli Archivi degli Enti locali e di interesse locale, con tributi diversi, spese di restauro" per L. 507.000.000 (da aumentare) rivenienti dal fondo globale obiettivo 13-1 n. 525.

NORMA TRANSITORIA

Le funzioni relative alle biblioteche popolari; alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai Centri bibliotecari di edu-

REGIONE PUGLIA (13)

cazione permanente nonché i compiti esercitati dal Servizio Nazionale di Lettura sono soppressi. Le funzioni relative e i compiti da essi esercitati sono trasferiti ai Comuni a norma dell'art. 47 del D.P.R. 616 del 24/7/1977.

I beni bibliografici, le attrezzature e il personale in dotazione alle Biblioteche che hanno aderito al soppresso Servizio Nazionale di pubblica lettura sono trasferiti ai Comuni secondo elenchi e tabelle predisposte dall'Ente gestore sentito l'Assessorato alla Cultura.

Le attrezzature e il fondo di dotazione libraria in possesso dei Centri-Rete Provinciali sono assegnate con decreto del Presidente della Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente, alle Biblioteche Provinciali già sedi di Centro del Sistema.

Il personale delle Biblioteche aderente ai Sistemi, in servizio alla data del 22/7/'75, che abbia conservato l'incarico in modo continuativo fino all'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere assunto dall'Ente locale.

Gli Enti proprietari che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno provvedere alla copertura del posto di bibliotecari mediante pubblico concorso.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il _____

For